

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974

Determinazione della misura della tassa erariale di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via marittima

(in GU n.105 del 23 aprile 1974)

Vista la legge 9 febbraio 1963, n.82¹, riguardante la revisione delle tasse e dei diritti marittimi;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47², concernente la revisione delle tasse di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea e marittima;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n.801³, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n.503⁴, convertito nella legge 8 luglio 1929, n.1342, e successive modificazioni, relative all'istituzione del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1974, n.1⁵, con cui è stato istituito il Consorzio autonomo del porto di Napoli;

Vista la legge 14 novembre 1961, n.1268⁶, riguardante l'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n.223⁷, riguardante l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia;

Vista la legge 9 luglio 1967, n.589⁸, e successive modificazioni, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

Vista la legge 1 marzo 1968, n.173⁹, e successive modificazioni, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona;

Considerato che occorre stabilire la misura della tassa prevista dal primo comma dell'art.2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47 e che a tal fine devesi tener conto del costo medio di gestione dei servizi resi nei porti nazionali e della natura delle merci sbarcate ed imbarcate;

Riconosciuta la necessità di adeguare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47 e sulla base degli anzidetti criteri, le aliquote delle tasse di imbarco e sbarco di cui al capo terzo del titolo secondo della legge 9 febbraio 1963, n.82, devolvendo i maggiori introiti agli enti portuali istituiti per legge;

Rilevato che per le merci imbarcate e sbarcate nei porti di Palermo e Savona sono istituite analoghe tasse di cui occorre determinare la misura e la devoluzione;

Riconosciuta la necessità di determinare le specifiche destinazioni degli introiti devoluti agli enti portuali;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Articolo 1

La tassa di cui al primo comma dell'art.2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, dovuta sulle merci all'atto dello sbarco e imbarco in tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è stabilita nella seguente misura per ogni tonnellata metrica:

- L. 10 fosfati e assimilati e nitrati escluso il nitrato di soda;
- L. 15 materiali da costruzione muraria;
- L. 25 cereali;
- L. 50 altre merci.

Articolo 2

La tassa prevista dal secondo e dal quarto comma dell'art.2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti di Genova, Venezia, Napoli, Palermo, Civitavecchia, Trieste e Savona è determinata per ogni tonnellata metrica nella seguente misura:

- L. 15 quando trattasi di fosfati e assimilati e nitrati, escluso il nitrato di soda;

¹ Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi".

² DL 28 febbraio 1974, n.47 conv. in legge 16 aprile 1974, n.117 "Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima".

³ RD 16 gennaio 1936, n.801 "Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova".

⁴ RDL 14 marzo 1929, n.503 "Ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia" (GU n.92 del 19.04.1929) conv. in legge 8 luglio 1929, n.1342 (GU n.181 del 05.08.1929).

⁵ DL 11 gennaio 1974, n.1 "Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli" (GU n.11 del 12.01.1974) conv. in legge 11 marzo 1974, n.46 (GU n.68 del 13.03.1974).

⁶ Legge 14 novembre 1961, n.1268 "Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali" (GU n.308 del 13.12.1961).

⁷ Legge 9 febbraio 1963, n.223 "Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia" (GU n.75 del 18.03.1963).

⁸ Legge 9 luglio 1967, n.589 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste".

⁹ Legge 1 marzo 1968, n.173 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte" (GU n.76 del 22.03.1968).

- L. 35 quando trattasi di sabbia, ghisa e pozzolana, argilla e terre refrattarie, caolino e quarzito non macinati, calce viva e spenta, pietra da cemento e da calce, cemento ed agglomerati cementizi, pietre da costruzione e nitrato di soda;
- L. 90 quando trattasi di cereali, carbone, olii minerali alla rinfusa e laterizi;
- L. 180 quando trattasi di articoli di abbigliamento, cacao, caffè, calofonia e resina, droghe e coloniali, glucosio, gomma in genere, macchine e veicoli, olii minerali in recipienti di qualsiasi specie e capacità, paraffina, prodotti alimentari in conserva, tabacco, tamarindo, thè e trementina;
- L. 120 quando trattasi di merci diverse da quelle sopra indicate.

Restano ferme le esenzioni e le facilitazioni previste dall'art.3 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47.

Articolo 3

I proventi, derivanti dall'applicazione dell'art.2 del presente decreto sono devoluti, interamente ovvero per la parte eccedente le aliquote di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, all'Ente autonomo del porto di Palermo, all'Ente autonomo del porto di Savona, al Consorzio autonomo del porto di Genova, al Provveditorato al porto di Venezia, all'Ente autonomo del porto di Trieste, al Consorzio per il porto di Civitavecchia e al Consorzio autonomo del porto di Napoli per le merci sbarcate e imbarcate nei rispettivi porti e saranno destinati prioritariamente al ripianamento dei disavanzi pregressi dei rispettivi bilanci fino al 31 dicembre 1973 e inoltre alla realizzazione di nuove opere portuali e al potenziamento delle attrezzature e degli impianti, operati anche attraverso accensione di mutui, da approvarsi dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro e, nei casi prescritti, con quello dei lavori pubblici.

Articolo 4

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.